

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2100

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASATI, TESINI, BUONOCORE, CARELLI, MENSORIO,
MICHELINI, RIVERA, VITI**

Presentata il 20 dicembre 1987

Sistemazione definitiva degli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Istituto Mario Negri di Milano furono autorizzati a compiere programmi di ricerca scientifica, giusta le delibere CIPE del 22 febbraio 1980 e del 14 maggio 1979.

Tali programmi furono autorizzati in base all'articolo 26, terzo comma, legge 1° giugno 1977, n. 285. Secondo questa norma gli enti pubblici non economici (come il CNR e l'Istituto Negri) avrebbero potuto predisporre « progetti di ricerca scientifica ».

Gli stessi progetti dovevano essere realizzati con persone assunte secondo i criteri fissati dalla citata legge n. 285 del 1977 preordinati all'assorbimento di giovani disoccupati.

I progetti suindicati furono prorogati con varie deliberazioni del CIPE e sono ancora in corso di svolgimento (cfr. deliberazione CIPE 19 giugno 1985).

Le persone, assunte per l'attuazione dei progetti formulati dal CNR e dall'Istituto Negri non sono state inquadrare nei ruoli né hanno partecipato agli esami di idoneità per l'inquadramento in ruolo previsti dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Infatti le procedure di inquadramento conseguenti alla predetta normativa sono state riservate alle persone assunte, in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, per la realizzazione di progetti presso le amministrazioni dello Stato o le regioni.

L'inquadramento conseguente ancorché ridisciplinato dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, ha riguardato i posti disponibili presso l'amministrazione dello Stato, o presso le regioni, i comuni, le unità sanitarie locali, i consorzi, le opere universitarie, i consorzi di bonifica, gli IACP ec-

cetera (articolo 1 e articolo 5, legge 16 maggio 1984, n. 138).

L'inquadramento quindi non poteva essere disposto relativamente agli enti pubblici (quali il CNR e l'Istituto Negri) estranei sia all'amministrazione dello Stato, sia all'ambito degli enti locali specificamente indicati dall'articolo 5 legge citata.

Dalle suesposte considerazioni discende che sussiste tuttora il problema della sistemazione definitiva delle persone impegnate nella realizzazione dei progetti impostati dal CNR e dall'Istituto Negri.

Tale sistemazione postula la introduzione di una normativa in base alla quale i rapporti tra i « ricercatori », assunti dal CNR e dall'Istituto Negri, e l'amministrazione pubblica possano convertirsi in rapporti stabili.

La normativa da introdurre si presenterebbe quindi in concreto come integrazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, e dovrebbe essere ispirata agli stessi criteri in essa contenuti.

A tale obiettivo è volto la proposta di legge la quale prevede per la soluzione della questione una serie di successive fasi procedurali che si possono così sintetizzare:

- a) instaurazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato;
- b) esame di idoneità;
- c) sistemazione parziale del personale presso gli enti di appartenenza;
- d) sistemazione del restante personale presso altri enti (Ministero della sanità, università degli studi, unità sanitarie locali).

In dettaglio le singole norme contengono le seguenti previsioni.

L'articolo 1 provvede all'identificazione dei destinatari della normativa che, per quanto concerne il CNR, non dovrebbero superare il numero di 673 (assegni ancora in corso all'aprile 1986).

L'articolo 2 dispone per la proroga del rapporto di lavoro degli assegnisti.

L'articolo 3 concerne la previsione degli esami di idoneità riservati agli assegnisti ai fini del successivo transito nei ruoli del CNR, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della sanità, del Servizio sanitario nazionale. Requisiti di ammissione, modalità di svolgimento, equiparazioni professionali e composizioni delle commissioni di esame sono rimessi ad un successivo decreto interministeriale.

L'articolo 4 prevede l'iscrizione degli idonei agli esami di cui all'articolo precedente in apposite graduatorie e garantisce agli stessi il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato in attesa della loro immissione in ruolo.

L'articolo 5 rimette a decreti interministeriali la fase conclusiva della sistemazione degli idonei con l'immissione nei vari ruoli degli stessi, immissione il cui effetto giuridico è comunque ancorato alla data del 1° gennaio 1987.

L'articolo 6 prevede in maniera specifica per gli assegnisti assunti dall'Istituto Mario Negri di Milano (12 unità) — previa normativa regionale da emanarsi autonomamente sulla base di quella stabilita dagli articoli precedenti — l'immissione nei ruoli della regione Lombardia.

L'articolo 7 prevede le norme di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge si applica ai titolari degli assegni di formazione professionale conferiti, a seguito dei bandi n. 350.0.1 e n. 350.0.2 emanati con decreti del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, rispettivamente in data 7 marzo 1980 e 23 dicembre 1980, in applicazione dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, purché alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono degli assegni medesimi.

ART. 2.

1. I programmi di formazione professionale degli assegnisti indicati all'articolo 1, predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogati sino alla data del provvedimento di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 4.

ART. 3.

1. Ai fini delle immissioni nei ruoli delle corrispondenti qualifiche del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della sanità e del Servizio sanitario nazionale, sono indetti esami di idoneità, riservati agli assegnisti indicati all'articolo 1, distintamente per ciascun settore interessato dai programmi di cui all'articolo 2.

2. Gli assegnisti sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale, cui è equiparabile la posizione professionale conseguita mediante la fruizione dell'assegno di formazione professionale.

3. L'esame è effettuato da parte del Consiglio nazionale delle ricerche e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti durante l'esecuzione del programma, nonché in una prova scritta e pratica, integrata da un colloquio.

4. I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con riferimento, tranne per quanto concerne l'età, a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso al pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì, l'equiparazione di cui al comma 2, nonché la composizione delle commissioni di esame, alle quali è chiamato a far parte anche un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della sanità e dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 4.

1. Gli assegnisti che hanno superato l'esame di idoneità sono iscritti in graduatorie istituite per ciascuna delle qualifiche interessate dall'equiparazione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 e continuano a svolgere la propria attività, presso gli enti ove si trovano, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli di cui all'articolo 5.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato.

ART. 5.

1. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e sentiti i Ministri interessati, si provvede, nel rispetto delle professionalità acquisite, all'immissione in ruolo degli idonei di cui all'articolo 4 nelle amministrazioni indicate nell'articolo 3, comma 1, anche in soprannumero negli organismi di ricerca delle predette amministrazioni ove alla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati prestano servizio.

2. Detta immissione avviene con effetto giuridico comunque non posteriore al 1° gennaio 1987 nel rispetto dei criteri previsti dal comma terzo dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatta salva comunque la valutazione del servizio già prestato effettuata secondo norme regolamentari deliberate dalle singole amministrazioni.

ART. 6.

1. I titolari di assegni di formazione professionale dell'Istituto Mario Negri di Milano, conferiti in applicazione dell'articolo 26, terzo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono immessi nei ruoli della regione Lombardia anche in soprannumero, purché alla data di entrata in vigore della presente legge fruiscono degli assegni medesimi.

2. La regione Lombardia provvede con propria legge a disciplinare l'immissione nei propri ruoli del personale indicato nel

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli articoli da 1 a 5 della presente legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno finanziario medesimo e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.